

ATTO N. DD 3479

DEL 12/07/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 441

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n° 169 della Val Germanasca. Percorrenze di infrastruttura in fibra ottica tra le progressive Km 20+150 e Km 21+723. Regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere.

Premesso che:

- La Società INFRATEL ITALIA SPA Viale America, 21- 00144 ROMA (RM), deve eseguire i lavori di percorrenze di infrastruttura in fibra ottica posa pozzetti tra le progressive Km 20+150 e Km 21+723 della Val Germanasca, in territorio del Comune di PRALI;
- la società SIELTE s.p.a. con sede legale in Via Cerza 4, San Gregorio di Catania (CT), è l'impresa esecutrice dei lavori;
- la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato i lavori con nulla osta tecnico prot. n. 70255 pratica 103156 del 30/06/2021;
- con nota PEC Ns prot. n. 73772 in data 08/07/2021 la società SIELTE s.p.a. con sede legale in Via Cerza 4, San Gregorio di Catania (CT) ha richiesto la regolamentazione del traffico con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca, tra le progressive Km 20+150 e Km 21+723 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nel periodo compreso dal giorno 12/07/2021 al giorno 06/08/2021;

Visti il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica".

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca, tra le progressive Km 20+150 e Km 21+723, nel periodo compreso dal giorno 13/07/2021 al giorno 06/08/2021, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 7 geom. Gianni NEVACHE;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca, tra le progressive Km 20+150 e Km 21+723, in territorio del Comune di PRALI, la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nel periodo compreso dal giorno 13/07/2021 al giorno 06/08/2021, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

- Il Concessionario: INFRATEL ITALIA SPA Viale America, 21- 00144 ROMA (RM);
- L'Impresa esecutrice: SIELTE s.p.a. - Via Cerza 4, San Gregorio di Catania (CT);
- Il Direttore dei Lavori e C.S.E.: Gianluca CARUCCI Via San Quintino 28 - Torino;
- Il Responsabile di cantiere dell'impresa SIELTE s.p.a: Flavio MASCHERA tel: 3357477933

nell'ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019., in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica", oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di nebbia o di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonchè dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 12/07/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese